# I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

## REGOLAMENTO (CEE) N. 884/68 DEL CONSIGLIO

**del 27 giugno 1968**

**che proroga il regolamento n. 404/67/CEE relativo al regime applicabile al riso e alle rotture di riso originari degli Stati africani e malgascio associati e dei paesi e territori d'oltremare**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che, con la Convenzione di associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati (2) la Comunità si è impegnata a prendere in considerazione, nel determinare la propria politica agricola comune, gli interessi di detti Stati associati per quanto concerne i prodotti omologhi e concorrenti dei prodotti europei ;

considerando che, in virtú della decisione del Consiglio del 25 febbraio 1964 relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea (3), lo stesso impegno esiste per quanto concerne gli interessi di detti paesi e territori ;

considerando che si è proceduto alle consultazioni previste all'articolo 11 della Convenzione di associazione ;

considerando che il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (4), istituisce un regime di prelievi che sostituisce tutte le altre misure di protezione alle frontiere della Comunità ;

considerando che, ai sensi del regolamento n. 404/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo al regime applicabile al riso e alle rotture di riso originari degli Stati africani e malgascio associati e dei paesi e territori d'oltremare (5), le importazioni di riso e rotture di riso originari e provenienti da detti Stati, paesi e territori, beneficiano, da una parte, di una riduzione del prelievo, nonché della non applicazione dell'importo di protezione previsto per l'industria comunitaria e, dall'altra, di una durata di validità dei titoli d'importazione uguale alla durata maggiore fra quelle adottate secondo le diverse zone di provenienza ;

considerando che tale regime ha permesso di adempiere l'impegno assunto dalla Comunità senza ostacolare lo smercio della produzione comunitaria ; che gli impegni assunti dalla Comunità per quanto riguarda gli Stati africani e malgascio associati e i paesi e territori d'oltremare rimangono validi fino al 31 maggio 1969 ; che è pertanto opportuno prorogare fino a detta data il regime istituito con il regolamento n. 404/67/CEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Il regolamento n. 404/67/CEE è prorogato fino al 31 maggio 1969.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addí 27 giugno 1968.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

E. FAURE

(1) GU n. C 66 del 2. 7. 1968, pag. 6.
(2) GU n. 93 dell'11. 6. 1964, pag. 1431/64.
(3) GU n. 93 dell'11. 6. 1964, pag. 1472/64.
(4) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.
(5) GU n. 183 del 5. 8. 1967, pag. 1.